



Venezia, 07 gennaio 2025

**OGGETTO:** Indennità supplementare di fuori sede per il personale imbarcato su navi in armamento - **disparità di trattamento rispetto ad altri Enti.**  
**Richiesta di urgente risoluzione.**

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI

ROMA

**Con la presente queste OO.SS. provinciali vogliono rappresentare la disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e le altre FF.OO. e FF.AA.**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 5 agosto 1978, n. 505, art. 1 (**ALLEGATO 1**)  
(cumulabilità dell'indennità mensile pensionabile con le indennità operative e supplementari)
- L. 23 marzo 1983, n. 78 art. 10, co.4 (**ALLEGATO 2**)  
(istituzione dell'indennità supplementare di fuori sede per il personale delle FA imbarcato)
- D.L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 3, co. 18 quater (**ALLEGATO 3**)  
(prima estensione dell'indennità d'imbarco e della supplementare fuori sede al personale delle FP)
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, art. 44 (**ALLEGATO 4**)  
(prima "contrattualizzazione" delle indennità operative fondamentali e supplementari per il personale delle FP)
- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 52, co. 3 (**ALLEGATO 5**)  
(estensione all'Arma dei Carabinieri e alla GdF del cd. "trascinamento")
- D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art. 34, co. 3 (**ALLEGATO 6**)  
(disapplicazione, per le FP, del limite di 60 gg. consecutivi di sosta fuori dalla sede di assegnazione per beneficiare dell'indennità)
- D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, art. 13, co. 22 e 23 (**ALLEGATO 7**)  
(riduzione da 8h a 4h del periodo di navigazione utile ed elevazione al 280% della maggiorazione dell'indennità op. base)
- D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, art. 43, co. 1 (**ALLEGATO 8**)  
(recepimento delle nuove misure delle indennità op. e supplementare delle FA per il personale delle FP, a seguito dell'ultima concertazione)

Atteso che l'indennità in oggetto è un emolumento del trattamento economico accessorio, appartenente alle "indennità operative supplementari" (correlate alle mansioni svolte/effettivo impiego), corrisposta al personale delle FF.AA. e delle FF.PP., nelle previste condizioni di impiego (*imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento, nei giorni di navigazione, ovvero nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione*) disciplinate dall'art. 10, co. 4 della L. n. 78/1983, come integrate dall'art. 13, co. 22 e 23 del D.P.R. n. 56/2022 e recepite dall'art. 43 del D.P.R. n. 57/2022.

#### L'indennità operativa supplementare di fuori sede:

- è corrisposta mensilmente, per **i giorni di effettiva attività**, nella **misura giornaliera** del:
  - **280%** dell'indennità operativa di base, per **navigazione** non inferiore alle **4 ore continuative**, al personale **imbarcato contrattualizzato**;
  - **180%** dell'indennità di operativa di base, per **navigazione** non inferiore alle **8 ore continuative**, al personale **imbarcato dirigente**;
- è pagata, nelle medesime misure giornaliere, anche nei giorni di **sosta**, quando la nave si trova **fuori** dalla **sede di assegnazione (porto, ovvero c.d. sorgitore)**;
- è attribuita **anche** al personale imbarcato che raggiunge l'unità navale in posizione **fuori sede**;
- è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile nella misura del 100%;
- non è cumulabile con **l'indennità di missione, di marcia e di O.P. fuori sede**;
- **non** è oggetto del c.d. "*trascinamento*", atteso che non è annoverata tra le indennità supplementari per le quali detto istituto è previsto (**ALLEGATO 9**).

#### Si rappresenta che :

- il personale imbarcato della Guardia di Finanza di Venezia percepirebbe detta indennità al superamento delle 4 ore di navigazione continuative, **indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata**. A tal proposito si allega copia del compendio sul Trattamento Economico Accessorio del Personale della Guardia di Finanza (**ALLEGATO 10**) che, nelle disposizioni applicative, chiarisce che l'indennità fuori sede è corrisposta in favore del personale imbarcato su navi in armamento e in allestimento nei giorni di:
  - ✓ navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative (senza fare alcun accenno al tipo di navigazione fuori sede, fuori giurisdizione, in sede od altro);
  - ✓ sosta, quando l'unità si trova fuori dalla sede di assegnazione.
- Il personale imbarcato dell'Arma dei Carabinieri di Venezia percepirebbe detta indennità al superamento delle 4 ore di navigazione continuative, **indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata**; (**ALLEGATO 11**)

- Il personale imbarcato della Guardia Costiera di Venezia percepirebbe detta indennità al superamento delle 4 ore di navigazione continuative, **indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata (ALLEGATO 12)**
- il personale imbarcato della Polizia di Stato, **sulla base di una errata interpretazione della norma che ha dato origine alla disposizione emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VI – Trattamento Economico del Personale in Servizio – con protocollo 0005955 del 02/02/2023**, percepirebbe tale indennità solo a condizione che il periodo di navigazione abbia durata non inferiore alle 4 ore continuative **e si svolga fuori dal comune di servizio.**
- Quanto riportato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 57 del 20 aprile 2022, pubblicato in data 31 maggio 2022 nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, alla pagina 35, **articolo 12 “Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari”** reca: *1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. (ALLEGATO 13)*

Ciò premesso, vogliamo le rispettive Segretarie Nazionali intervenire incisivamente presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria al fine di dirimere quanto di seguito elencato e, pertanto:

1. Rivedere la disposizione emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VI – Trattamento Economico del Personale in Servizio – con protocollo 0005955 del 02/02/2023 avente oggetto: indennità di fuori sede per giornate di navigazione – art.12 Dpr n.57/2022 Legge 23 marzo 1983 art.10, comma 4 (come modificato dall’art.13 comma 22 del dpr 20 aprile 2022 n.56) così da consentire al personale imbarcato di percepire detta indennità supplementare, spettante, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata a condizione che questa non abbia durata inferiore alle 4 ore (continuative).
2. Rappresentare che in assenza di opportuno intervento a favore del personale navigante della Polizia di Stato di Venezia, sarà evidente una disparità di trattamento tra le altre Forze Armate e Forze di Polizia, di fatto sancendo l’indebita corresponsione di tale indennità da parte di Guardia di Finanza,

Guardia Costiera e Arma dei Carabinieri con possibili gravi conseguenze in sede giurisdizionale. Infatti, in caso di acclarata e persistente disparità di trattamento, sarà necessario segnalare tale sperequazione alle autorità competenti (Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti, A.G., ecc.) a tutela e garanzia di equità dei propri dipendenti.

Le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali di Venezia esponenti, restano in attesa di un urgentissimo riscontro da parte di codeste Segreterie Nazionali, al fine di tutelare i legittimi interessi dei propri iscritti del Comparto Nautico della Questura di Venezia che, ad oggi, pur svolgendo più di 4 ore (continuative) giornaliere di navigazione a bordo dei natanti della Polizia di Stato, non percepiscono tale indennità (se non quando la navigazione è effettuata al di fuori delle acque comunali), pur avendone palesemente diritto per quanto già evidenziato.

Il vizio che caratterizza la mancata corresponsione dell'indennità in parola in favore del personale navigante della Questura di Venezia è identificabile nell'errata interpretazione dell'articolo 10 comma 4 della Legge 78/1983 che è stato concepito in due periodi ben distinti: il primo sancisce la maturazione dell'indennità a seguito della navigazione non inferiore alle 4 ore – **a prescindere da dove sia effettuata** -, il secondo ne estende il diritto **anche** quando l'unità navale si trovi fuori dalla sede di assegnazione. Non è parimenti accettabile l'accostamento tra il servizio effettuato fuori sede (fuori Comune di competenza) e l'ubicazione del natante ove con **"sede"** si identifica il luogo di ormeggio e pertanto dal momento che il natante **"molla gli ormeggi"** inizia il servizio **"fuori sede"**.

Difatti nella norma non viene mai nominato il luogo dove si svolge la navigazione ma soltanto la durata che ribadiamo non deve essere inferiore alle 4 ore continuative.

In attesa di intervento risolutore, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

#### I SEGRETARI PROVINCIALI

<b>Siulp</b>	<b>Siap</b>	<b>Coisp</b>	<b>Fsp</b>	<b>Silp Cgil</b>
Breda	Stranieri	Colosi	Serraino	Malaspina